



CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI RELATIVI 4° E 5° PROGRAMMA DEL PNSS TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E LA REGIONE DEL VENETO

L'anno duemiladieci, il giorno ____ del mese di _____

TRA

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C.F. 97532760580), in persona del Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Dondolini

E

La Regione del Veneto (C.F. 80007580279), in persona del sig. Renato Chisso, Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, giusti poteri di firma conferiti con Delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____.2010, allegata alla presente sotto lettera a);

PREMESSO

- che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica
- che questo viene attuato attraverso programmi annuali;
- che la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- che le risorse relative all'annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/Province autonome che, successivamente, hanno stipulato le relative, apposite Convenzioni;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il "4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", - da qui in avanti denominato "4° e 5° Programma" - da finanziarsi rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l'anno 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province Autonome, l'UPI e l'ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
- che in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale, coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni e che in relazione al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo è opportuno organizzare le azioni del 4° e 5° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni e Province autonome dall'altro;

- che la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul “4° e 5° Programma” e sui criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 1, comma 1035 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
- che il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il “4° Programma”, anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l’annualità 2008 ed il 5° limitatamente all’impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l’annualità 2009;
- che con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5° Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° programma, pari a 53 milioni di euro per l’anno 2008;
- che con Decreto Dirigenziale n. 5331 del 30/12/2008, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 20/1/2009 e restituito con nota n. 712 del 27/5/2009, è stato disposto l’impegno delle risorse pari a 53 milioni di euro a favore di Regioni e Province autonome secondo gli importi indicati nella ripartizione del citato Decreto Ministeriale;
- che con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le risorse relative all’esercizio finanziario 2009;
- che con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio 2010 è stato disposto l’impegno delle risorse relative ai 5° Programma pari ad € 31.350.000,00 per l’anno 2009.

CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Documentazione di riferimento

1. Le premesse e i documenti che costituiscono il “4° e 5°” Programma, segnatamente: il documento 1, “*Relazione illustrativa*”, il documento 2, “*Bando tipo*”, il documento 3, “*Documentazione di supporto per la gestione del bando per interventi a favore della sicurezza stradale*” e il documento 4, “*Documentazione tecnica. Distribuzione territoriale delle vittime degli incidenti stradali e classi di danno*”, fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2. Finalità, contenuti e destinatari delle incentivazioni

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, trasferisce alla Regione del Veneto le risorse finanziarie in relazione a quanto indicato nelle tabelle A e B della “*Relazione illustrativa*” del “4° e 5° Programma” e per le finalità indicate nel paragrafo 5 della suddetta Relazione, che ammontano complessivamente a euro 6.103.406,30 (seimilionitotremilaquattrocentosei/30). Tenuto conto dell’esigenza di incrementare il numero dei controlli su comportamenti ad elevato rischio, dovrà essere destinata una quota, fino al 10% di dell’importo relativo al 4° Programma, all’acquisto di idonee attrezzature per i controlli su strada ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Farà seguito, da parte della Regione, l’indicazione della distribuzione ed utilizzo di dette apparecchiature.

2. Tali somme vengono impegnate per il cofinanziamento di interventi materiali e immateriali da parte di Province e Comuni, nei settori e nei campi di azione elencati nel paragrafo 6 della stessa *“Relazione illustrativa”* sopra richiamata.
3. Gli interventi da cofinanziare sono scelti sulla base di una procedura competitiva e attraverso meccanismi premiali, come indicato nel paragrafo 9.2 del documento 1, *“Relazione illustrativa”* e ulteriormente specificato nel documento 2, *“Bando tipo”*.
4. La metodologia indicata al comma 3 sopra indicata potrà configurarsi come una “procedura selettiva”, riservata a Province e Comuni, o come una procedura concertata, anche in questo caso riservata a Province e Comuni. In entrambi i casi la Regione assicura la più ampia partecipazione di Province e Comuni attraverso un’adeguata pubblicità del *4° e 5° Programma* e sceglie le proposte di intervento più coerenti con gli obiettivi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e con i contenuti del *“4° e 5° Programma”* attraverso valutazioni di merito e meccanismi premiali indicati in dettaglio nel documento 2, *“Bando tipo”* e nel documento 3, *“Documentazione di supporto”*.
5. I destinatari dei cofinanziamenti sono le Province e i Comuni della regione in forma singola o associata. Ogni altro soggetto può concorrere alla definizione e alla realizzazione della proposta nell’ambito di rapporti partenariali con l’Amministrazione comunale o provinciale (o con raggruppamenti di queste), ferma restando che la titolarità e la responsabilità della proposta e dell’eventuale assegnazione del cofinanziamento restano in capo all’Amministrazione locale proponente o, in caso di raggruppamento, all’Amministrazione capofila.

Articolo 3. Onere complessivo e cofinanziamento

1. Il concorso finanziario ai costi complessivi degli interventi, di cui all’articolo precedente, è determinato dalla Regione sulla base dei parametri indicati nel *“4° e 5° Programma”*, al punto 9.3 della *“Relazione illustrativa”* e ulteriormente dettagliato nel *“Bando tipo”* e nella *“Documentazione tecnica”* che indica, sia i massimali dei cofinanziamenti in relazione al costo sociale degli incidenti stradali, sia le province e comuni che ricadono nelle diverse fasce di danno sociale.
2. La Regione verifica che le misure e gli impegni assunti dagli assegnatari dei cofinanziamenti garantiscano la corretta applicazione dei parametri sopra indicati.

Articolo 4. Modifiche e variazioni

1. La Regione, fermi restando gli obiettivi di cui al paragrafo 5 della *“Relazione illustrativa”* e i criteri generali di valutazione di cui al punto 9.2 della stessa Relazione, previa concertazione formale con le Province e i Comuni del proprio territorio e dandone preventiva comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può modificare:
 - a. i campi di intervento ammessi a cofinanziamento;
 - b. i parametri del cofinanziamento (sia per quanto riguarda l’entità massima del cofinanziamento, sia per quanto riguarda la quota massima di cofinanziamento sui costi complessivi dell’intervento);
 - c. i parametri di valutazione delle proposte e la loro ponderazione;
 - d. le modalità di valutazione.
2. Al fine di modificare i fattori sopra indicati, la Regione, adotta apposita determinazione, sentiti Province e Comuni, che trasmette al Ministero assieme ad un allegato tecnico che:
 - a. indica i motivi che hanno condotto alla modificazione;

- b. definisce i miglioramenti qualitativi, ed eventualmente quantitativi, che si attende da tale modificazione.

Articolo 5. Azione di monitoraggio e verifica del Ministero

1. Nell'attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:
 - a. verificare la coerenza dell'insieme degli interventi ammessi ai finanziamenti del 4° e 5° Programma rispetto alle finalità generali del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e dello stesso 4° e 5° Programma;
 - b. monitorare le fasi di programmazione regionale relative al 4° e 5° Programma, anche sulla base dei dati inviati dalle Regioni;
 - c. analizzare lo stato e l'evoluzione generale della sicurezza stradale a livello nazionale;
 - d. censire gli interventi attuativi del 4° e 5° Programma e aggiornarne progressivamente il loro stato di attuazione, utilizzando a tale fine come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo sviluppato dalle Regioni e la eventuale ulteriore documentazione resa disponibile dalle stesse Regioni;
 - e. valuta risultati ed effetti delle misure poste in essere.
2. Nell'ambito delle valutazioni di cui al precedente comma, lettera e) il Ministero convoca il "*tavolo di coordinamento, salvezza e indirizzo*" di cui al punto 8.2 della "*Relazione illustrativa*" e assume le iniziative di indagine, analisi e valutazione più opportune, ivi compresa l'attivazione di un'apposita azione di monitoraggio generale a scala nazionale.
3. In relazione all'azione di monitoraggio del Ministero indicata nei commi precedenti, la Regione:
 - a. rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;
 - b. adotta le misure più opportune per favorire una analoga forma di collaborazione da parte di Province e Comuni.

Articolo 6. Azione di monitoraggio e verifica della Regione

1. La Regione, svolge un'azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione degli interventi ammessi ai finanziamenti del 4° e 5° Programma e, più in generale, su tutto il sistema di azioni, misure e interventi a favore della sicurezza stradale.
2. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio la Regione elabora un rapporto quadrimestrale sullo stato del programma che comprende:
 - a. il numero di interventi attivati, con una schematica descrizione delle caratteristiche di tali interventi;
 - b. lo stato di avanzamento per ciascun intervento e i connessi costi maturati;
 - c. le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati degli interventi);
 - d. gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell'azione a favore della sicurezza stradale.
3. La struttura e il formato di riferimento del rapporto quadrimestrale sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente convenzione.
4. Il rapporto quadrimestrale di cui al precedente comma 3 viene trasmesso al Ministero alle seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 maggio, 30 settembre.

5. Nel primo rapporto quadrimestrale elaborato dopo la raccolta delle proposte di intervento, la Regione allegherà l'elenco di tutte le proposte e delle relative schede di partecipazione, così come riportate nella "*Documentazione di supporto*" del "*4° e 5° Programma*"; nel primo rapporto quadrimestrale elaborato dopo l'assegnazione dei finanziamenti alle proposte la Regione allegherà la graduatoria delle proposte evidenziando quelle che hanno avuto accesso ai finanziamenti del 4° e 5° Programma e i termini del cofinanziamento.
6. La Regione nomina il Responsabile Unico di Procedimento per l'attuazione del 4° e 5° Programma, ivi comprese le funzioni di monitoraggio e verifica, e ne dà comunicazione al Ministero.

Articolo 7. Economie da ribassi, varianti, rinunce e loro possibile impiego

1. Qualora il programma di realizzazione degli interventi attuativi del "*4° e 5° Programma*" debba essere modificato e aggiornato per cause di forza maggiore, per raggiungere in modo più rapido e/o più ampio gli obiettivi, per rinuncia da parte di una o più amministrazioni assegnatarie, la Regione ne dà completa comunicazione al Ministero, provvedendo ad evidenziare le modificazioni e la nuova configurazione del programma stesso.
2. Le modificazioni di cui al precedente comma non possono avvenire con incremento di oneri per il Ministero o per la Regione, salvo specifico e formale assenso.
3. Le eventuali economie conseguenti a varianti di progetto ed a ribassi di gara, restano in capo all'Amministrazione provinciale o comunale (o al gruppo di Amministrazioni) assegnataria del cofinanziamento, che le utilizza per ampliare o rafforzare l'intervento stesso, dandone adeguata comunicazione alla Regione.
4. Le economie derivanti da rinunce ai finanziamenti già assegnati vengono impiegate per finanziare le prime in graduatoria tra le proposte che non hanno avuto accesso ai finanziamenti o vengono utilizzate per nuove procedure competitive o concertative, a secondo di valutazioni di opportunità che restano in capo alla Regione.
5. Ogni rinuncia e ogni inserimento di una nuova proposta riguardanti il "*4° e 5° Programma*" viene tempestivamente comunicata dalla Regione al Ministero.

Articolo 8. Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Il trasferimento delle risorse finanziarie che dovrà avvenire su di un apposito capitolo di bilancio con un preciso vincolo di destinazione, dal Ministero alla Regione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. una quota pari al 20% dell'importo complessivo della quota di risorse indicata nella Tabella B della "*Relazione illustrativa*", dopo l'avvenuta ricezione da parte del Ministero dell'elenco delle proposte raccolte dalla Regione e delle proposte destinatarie dei finanziamenti del 4° e 5° Programma, nonché di certificazione prodotta dalla Regione attestante che nell'ambito degli interventi destinati ne risulti avviato un importo pari ad almeno un terzo;
 - b. un ulteriore 40% degli importi dei soli interventi avviati, sulla base di certificazione contabile prodotta dalla Regione attestante l'avvenuto utilizzo delle risorse di cui al punto a);
 - c. un ulteriore 30% con modalità identiche a quelle descritte nella precedente lettera b);
 - d. il rimanente 10% relativo agli interventi avviati viene trasferito alla Regione alla certificazione da parte della stessa Regione dell'avvenuto completamento dei singoli interventi.

2. Le certificazioni di cui al precedente comma 1, ed ogni altra comunicazione al riguardo, dovranno essere a firma del Responsabile Unico di Procedimento per l'attuazione del 4° e 5° Programma indicato nel precedente art. 6, comma 6.

Articolo 9. Diffusione dei risultati

1. Al fine di favorire la diffusione dei risultati della sperimentazione realizzata attraverso le proposte di intervento, il Ministero e la Regione possono provvedere, in modo coordinato:
 - a. alla pubblicazione dei risultati più significativi conseguiti tramite gli interventi posti in essere;
 - b. all'organizzazione di conferenze, seminari e analoghe iniziative alla cui realizzazione partecipa l'Amministrazione proponente mettendo a disposizione materiali e risultati della proposta di intervento.
2. La Regione svolgerà un'azione di informazione e sensibilizzazione rivolta alle Amministrazioni locali (o i raggruppamenti di queste) che hanno ottenuto il cofinanziamento, per promuovere la pubblicizzazione e diffusione dei risultati degli interventi al fine di far evidenziare i risultati conseguiti tramite gli interventi e gli effetti diretti e indiretti, da questi determinati, sul versante della sicurezza stradale.

Articolo 10. Controversie

1. Per ogni eventuale controversia di qualsiasi natura relativa alla presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Articolo 11. Registrazione ed esecutività della convenzione

1. La presente convenzione è redatta in tre esemplari.
2. Le spese di registrazione, ai fini fiscali, di tutti gli atti contrattuali sono a cura della Regione a carico delle somme di cui al presente finanziamento.
3. La presente convenzione diverrà esecutiva solo dopo l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LA REGIONE DEL VENETO
